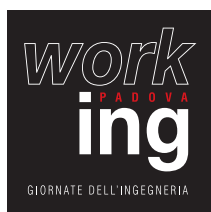


ass em ble a



ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA

SPECIALE FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA



Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Piazza Salvemini 2 - 35131 Padova
Tel. 049 8760374 - Fax 049 8761468

www.pd.ordineingegneri.it

www.fondazioneingegneripadova.it

www.giornatedellingegneria.eu

ass pm ble a

SPECIALE FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA

INDICE

Presentazione FABIO BONFÀpag. 4

Presentazione GIORGIO SIMIONIpag. 5

**Estratto dal BOLLETTINO UFFICIALE
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
N. 13 - 15-7-2013**pag. 6

**LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO
PER L'AGGIORNAMENTO DELLA
COMPETENZA PROFESSIONALE**pag. 11



Fabio Bonfà

Vice Presidente Vicario del
Consiglio Nazionale Ingegneri

**FORMAZIONE CONTINUA OBBLIGATORIA:
IL NUOVO REGOLAMENTO**

La Riforma delle Professioni, il Decreto n. 137 del 7 Agosto 2012, ha introdotto l'obbligo della formazione continua ed ha assegnato ai Consigli Nazionali la responsabilità di redigere i Regolamenti attuativi.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha redatto il proprio Regolamento attuativo, prima adottato all'unanimità dall'Assemblea dei Presidenti e poi approvato dal Ministero della Giustizia: lo stesso è stato quindi pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 15/07/2013 ed è quindi vigente.

**L'obbligatorietà della Formazione continua entra in vigore dal
01/01/2014.**

La legge, con l'introduzione della Formazione continua – aggiornamento delle competenze professionali – persegue gli obiettivi del corretto esercizio della professione e dell'adeguato livello di competenza e preparazione dei professionisti, a garanzia della tutela dell'interesse pubblico della sicurezza e del benessere della collettività.

Il miglioramento e l'aggiornamento costante della propria abilità, a beneficio delle esigenze dei singoli committenti e della collettività è sempre stato, per noi Ingegneri, prima che un obbligo di legge, un'esigenza ed una necessità.

La professione di Ingegnere si distingue da tutte le altre professioni per la vastità dei settori in cui è praticata, dal civile e ambientale, all'industriale, all'informazione e per la molteplicità dei ruoli e delle funzioni che gli Ingegneri ricoprono nel mondo del lavoro, dai liberi professionisti ai professionisti dipendenti, pubblici o privati, dai docenti universitari agli insegnanti, dagli imprenditori ai dirigenti aziendali.

La competenza è stata ed è il vero obiettivo degli Ingegneri, da conseguire, aggiornare e conservare lungo l'intera vita lavorativa, da intendersi come unione inscindibile di formazione professionale ed esperienza maturata sul campo e come capacità personale di assunzione di responsabilità negli ambiti delle attività praticate.

Per consolidare la preparazione professionale dei propri Iscritti, gli Ordini territoriali da tempo, anche in assenza dell'obbligo, hanno avviato importanti programmi di formazione e numerose attività di aggiornamento.

Il Consiglio Nazionale ha istituito la "Scuola di formazione", che ha la funzione preminente di coordinare la formazione professionale a livello nazionale, di verificarne gli indirizzi e i criteri generali di erogazione allo scopo di ottenere una soddisfacente omogeneità degli stessi sul territorio nazionale, di stabilire le regole del riconoscimento e dell'accreditamento degli altri enti, università o "scuole" deputati alla formazione professionale, esercitando un'attività periodica di monitoraggio e di controllo, e di fornire agli Ordini territoriali la necessaria assistenza nella programmazione delle attività di aggiornamento e formazione.

Trasformiamo l'obbligo in una opportunità: il Regolamento consente agli iscritti di essere protagonisti del proprio percorso formativo permettendo di scegliere le diverse forme e modalità per acquisire l'aggiornamento delle competenze.

**Trasformiamo l'obbligo di legge in una grande opportunità di
crescita per la categoria.**



Giorgio Simioni

Presidente Ordine Ingegneri
della Provincia di Padova

FORMAZIONE CONTINUA: OBBLIGO O OPPORTUNITA'?

In circa 12 mesi 4 DECRETI LEGGE (DL 13 agosto 2011 n. 138; DL 6 dicembre 2011 n. 201; DL 24 gennaio 2012 n. 1; DL 22 giugno 2012 n. 83) e 1 LEGGE (L. 12 novembre 2011 n. 183), hanno ridisegnato in modo tumultuoso e spesso anche contraddittorio la disciplina dell'ordinamento professionale toccando tutti i suoi aspetti: L'ACCESSO; LA PUBBLICITA'; L'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE; IL TIROCINIO; LA FORMAZIONE CONTINUA; LA DEONTOLOGIA; LE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI.

Tra questi molti aspetti che vanno a riorganizzare profondamente il mondo della professione dell'ingegnere, l'impatto più forte della riforma è senza dubbio quello riferito all'introduzione della "Formazione Continua" obbligatoria. Secondo il D.P.R. 7 AGOSTO 2012, n.137 *"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali"* si prevede infatti che: *"... Al fine di garantire la qualità della prestazione professionale (...) ogni professionista ha l'obbligo di curare il (...) costante aggiornamento della propria competenza professionale (...). La violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare ..."*.

Le recenti pubblicazioni del "Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013) e delle "Linee di Indirizzo al Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale" completano definitivamente il quadro.

L'istituzione di questo nuovo obbligo per l'ingegnere, in un momento così particolare di crisi del sistema economico e della nostra attività professionale può ragionevolmente non essere accolto con entusiasmo, considerate le inevitabili ricadute, anche sotto il profilo economico che questo obbligo potrà comportare.

A ben vedere però, quella dell'aggiornamento professionale obbligatorio non è per la nostra categoria una novità assoluta; basta pensare infatti, alla formazione continua già prevista per legge per gli Ingegneri che si occupano di materie quali la prevenzione incendi, la sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, i servizi di protezione e prevenzione.

In realtà, se consideriamo il grande numero e qualità dei corsi organizzati negli ultimi anni dal nostro Ordine e dalla Fondazione Ingegneri Padova, ancor prima dell'entrata in vigore di una qualche forma di "obbligo", e analizziamo il profondo interesse e la vasta partecipazione dimostrata dagli ingegneri padovani a questo tema dell'aggiornamento professionale "spontaneo", possiamo ben ritenere che vi sia in noi tutti, la consapevolezza diffusa che la qualità della prestazione professionale non può essere disgiunta da un necessario aggiornamento delle competenze.

La vera rivoluzione sta invece nella necessità di assicurare a ciascun professionista una formazione specifica e adeguata al rispettivo settore o ambito di attività, di qualità e a costi contenuti.

L'impegno del Nostro Ordine per garantire ai propri iscritti l'opportunità di essere "ingegneri di qualità" sarà quindi quello di organizzare attraverso la sua Fondazione un'offerta formativa adeguata alle esigenze, e favorire al massimo la partecipazione alle proposte di aggiornamento professionale in tutti gli ambiti e settori dell'ingegneria, presso la sede centrale o quelle periferiche e, ove possibile, anche mediante l'erogazione di formazione a distanza.

Tante sono le novità da conoscere e approfondire che interessano la nostra categoria; ecco il perché di questa Assemblée "Speciale Formazione".

A ciascuno di noi cogliere queste opportunità.

Anno CXXXIV - Numero 13

Roma, 15 luglio 2013

Pubblicato il 15 luglio 2013



BOLLETTINO UFFICIALE del Ministero della Giustizia

PUBBLICAZIONE QUINDICINALE

m SISTEMA
MODUS

LIBERE PROFESSIONI REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Adottato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 21/06/2013, a seguito del parere favorevole, con modifiche, espresso dal Ministro della Giustizia con nota prot. 21/06/2013.0018393. U

ARTICOLO 1 (Obbligo di aggiornamento della competenza professionale)

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, il presente regolamento disciplina la formazione continua dei professionisti iscritti all'Albo degli Ingegneri ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale.

ARTICOLO 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

"Professione": così come definita all'art. 1, comma 1, lett. a) del DPR 7/08/2012 n.137;

"Professionista": così come definito all'art. 1, comma 1, lett. b) del DPR 7/08/2012 n.137;

"Competenza professionale": capacità comprovata di applicare conoscenze, abilità e comportamenti acquisiti nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale per raggiungere risultati osservabili nell'esercizio della professione di Ingegnere;

"Aggiornamento della competenza professionale": insieme delle attività necessarie ad accrescere la competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali;

"Formazione professionale

continua": processo con cui, per mezzo di attività formative formali, non formali e informali, si incrementano le competenze possedute con l'aggiunta di altre utili o necessarie ad esercitare la professione di Ingegnere;

"Apprendimento formale": apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio;

"Apprendimento non formale": apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegue finalità di formazione professionale;

"Apprendimento informale": apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nell'esercizio della professione di Ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano;

"Certificazione delle competenze": procedura volontaria di riconoscimento, da parte dell'Ordine territoriale, secondo apposito regolamento, delle competenze acquisite dall'iscritto.

ARTICOLO 3 (Attività di formazione professionale continua: misura e minimo obbligatorio per l'esercizio della professione)

1. L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua.

2. L'unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).

3. Per esercitare la professione l'iscritto all'albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP.

4. Si possono conseguire CFP:

a) con un accredito iniziale all'atto dell'iscrizione secondo i criteri indicati nel seguito;

b) con le attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale indicate nei successivi artt. 4, 5 e 6.

5. L'iscritto è libero di scegliere le attività formative che intende svolgere tra quelle riconosciute ai sensi degli articoli 4, 5 e 6.

6. A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è 120.

7. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.

8. Al momento dell'iscrizione all'Albo si accreditano:

a) in caso di trasferimento: il numero di CFP accreditati presso l'Ordine di provenienza;

b) in caso di prima iscrizione all'Albo entro 2 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 90 CFP;

c) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 2 e fino a 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 60 CFP;

d) in caso di prima iscrizione all'Albo dopo 5 anni dal conseguimento dell'abilitazione: 30 CFP.
9. I crediti conferiti al momento della prima iscrizione ad un Albo comprendono 5 CFP sull'etica e deontologia professionale da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione.

10. Agli iscritti all'albo alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

ARTICOLO 4

(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

2. Sono riconosciute le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consultazioni riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale organizzatore ha validità sull'intero territorio nazionale.

3. Sono riconosciute dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, le attività di formazione frontale di cui al comma 1 organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento. Il numero di CFP assegnato dall'Ordine territoriale ha

validità sull'intero territorio nazionale.

4. Sono riconosciute dal CNI, con la contemporanea assegnazione della valenza in CFP, le attività di formazione di cui al comma 1, con organizzazione sovraterritoriale frontale o a distanza, organizzate da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.

5. Il CNI può riconoscere singole attività di formazione per l'apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell'allegato A. In questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.

6. È istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività formative riconosciute ai sensi dei precedenti commi 2, 3, 4 e 5 che permetta la diffusione della informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

ARTICOLO 5

(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento informale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

2. La certificazione delle competenze, conferita dall'Ordine territoriale di appartenenza, permette all'iscritto di ottenere CFP come indicato nell'allegato A.

ARTICOLO 6

(Attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale)

1. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale riconoscibili per l'ottenimento di CFP sono elencate nell'allegato A al presente regolamento. Nello stesso allegato è indicato anche il corrispondente numero di CFP conseguibili.

ARTICOLO 7

(Autorizzazione)

1. In conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del DPR 7 agosto 2012 n.137, il CNI può concedere ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, l'autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art.3 del presente regolamento.

L'autorizzazione viene concessa con delibera motivata, tenendo conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta.

2. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per organizzare le attività di formazione professionale di cui al precedente comma devono presentare apposita istanza al CNI, recante tutte le informazioni necessarie, corredata da idonea documentazione, secondo le relative istruzioni predisposte dallo stesso CNI (allegato B).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, il CNI è tenuto a comunicare agli istanti l'esito dell'esame della domanda. L'istanza può essere rigettata, con provvedimento motivato, per manifesta irricevibilità o per evidente mancanza dei requisiti necessari ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nello stesso termine di trenta giorni, il Consiglio Nazionale degli Inge-

gneri può in alternativa, e per una sola volta, richiedere ai soggetti istanti di fornire in forma scritta ulteriori informazioni o produrre documenti supplementari al fine di completare l'istruttoria. Il mancato invio delle informazioni o dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla richiesta da parte del CNI determina il rigetto della domanda.

L'esito dell'esame della domanda va comunicato agli istanti entro trenta giorni dalla consegna delle integrazioni richieste.

4. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNI, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante di cui al comma 1; agli istanti viene comunicata, a cura del CNI, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNI autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNI. L'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera ed è soggetta a revoca, ove sia provato, anche mediante verifica a campione, che siano venuti meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata.

5. Il CNI può stipulare con associazioni di iscritti agli Albi specifiche convenzioni volte a semplificare le procedure di autorizzazione e a programmare gli eventi e le attività formative promosse dalle predette associazioni in un arco temporale prestabilito. Tali convenzioni potranno essere applicate anche dagli Ordini territoriali.

6. Gli Ordini hanno la facoltà di vigilare sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti, chiedendo, anche a campione, chiarimenti e la documentazione necessaria sia agli organizzatori che ai discenti. Gli esiti delle verifiche della formazione

erogata da soggetti terzi, saranno comunicati al CNI per ogni valutazione al riguardo, anche al fine di nuove e successive istanze di autorizzazione.

ARTICOLO 8 (Compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri)

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7/08/2012 n.137, sono compiti del Consiglio Nazionale Ingegneri:

- a) la predisposizione e la diffusione delle linee di indirizzo valide per l'intero territorio nazionale come riferimento per gli Ordini territoriali per l'organizzazione della didattica, per il riconoscimento della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e per l'assegnazione del numero di CFP riconoscibili per ciascuna delle attività formative;
- b) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa sul territorio nazionale;
- c) il monitoraggio e la valutazione a fini statistici dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento delle competenze da parte degli iscritti;
- d) il riconoscimento delle attività di formazione continua di tipo non formale a distanza o frontali con organizzazione sovra territoriale;
- e) l'istituzione e la gestione della banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all'art.4, comma 6, del presente regolamento;
- f) la concessione delle autorizzazioni delle associazioni di iscritti agli Albi ed altri soggetti, assieme alla gestione delle procedure connesse con il rilascio della concessione stessa, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento;
- g) il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'allegato A al presente regolamento ai sensi del-

l'art.3, comma 5, con la contemporanea indicazione del numero di CFP riconoscibili;

h) il coordinamento per l'istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.

ARTICOLO 9 (Compiti degli Ordini territoriali)

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012 n.137, sono compiti degli Ordini territoriali:

- a) l'organizzazione delle attività formative nel rispetto delle linee di indirizzo valide nell'intero territorio nazionale predisposte dal CNI, rivolte agli iscritti propri o di altri Ordini territoriali anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del DPR 137 /2012, in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
 - b) il riconoscimento, nell'ambito degli indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale predisposti dal CNI, della didattica organizzata dalle associazioni di iscritti agli Albi o altri soggetti autorizzati dal CNI e la contemporanea assegnazione del numero di CFP riconoscibili;
 - c) il controllo e il monitoraggio dell'offerta formativa rivolta agli iscritti sul territorio di competenza;
 - d) la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti;
 - e) la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale di cui all'art.3, comma 5, del presente regolamento.
2. Gli Ordini territoriali hanno la facoltà di istituire la certificazione volontaria delle competenze dei propri iscritti.

ARTICOLO 10 (Compiti degli iscritti)

1. In attuazione a quanto definito dall'art.7 del DPR 7 /08/2012

n.137, sono compiti degli iscritti agli Ordini:

- a) la tempestiva comunicazione all'Ordine dei CFP conseguiti per mezzo di attività formative non organizzate dall'Ordine stesso, unitamente alle informazioni necessarie alla loro riconoscibilità, per la registrazione nella banca dati dei CFP degli iscritti;
- b) la conservazione della documentazione attestante il CFP conseguiti da presentare a richiesta in caso di controllo.

ARTICOLO 11

(Esonero)

1. Possono essere motivo di esonero dall'obbligo di aggiornamento della competenza professionale, concesso da parte degli Ordini territoriali, su domanda da parte dell'iscritto, i seguenti casi:

- a) maternità o paternità, per un anno;
- b) servizio militare volontario e servizio civile;
- c) grave malattia o infortunio;
- d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

2. Alla concessione del periodo di esonero, definito dall'Ordine su istanza dell'iscritto, consegue la proporzionale riduzione del numero di crediti formativi da dedurre al termine dell'anno solare ai sensi dell'art.3, comma 7, del presente regolamento.

ARTICOLO 12

(Sanzioni)

1. Qualora un iscritto abbia esercitato la professione così come definita all'art.1, comma 1, lett. a), del DPR 7/08/2012 n.137 senza aver assolto all'obbligo di aggiornamento della competenza professionale ai sensi dell'art.3, comma 3, del presente regolamento, il Consiglio dell'Ordine territoriale di ap-

partenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.

ARTICOLO 13

(Entrata in vigore e disciplina transitoria)

1. L'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Agli iscritti all'albo degli Inge-

gnieri alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.

3. Sono riconosciute, ai fini del conseguimento di CFP in conformità al presente regolamento, le attività formative svolte dagli iscritti nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore dello stesso.

4. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione trascorso un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore.

Apprendimento non formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza frontale o a distanza a corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge		1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a convegni, conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal Consiglio Nazionale	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse	max 3 CFP / evento ; max 9 CFP/anno	1 ora = 1 CFP
	Partecipazione a stages formativi		Valutati caso per caso

Apprendimento informale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Aggiornamento informale legato alla attività professionale dimostrabile		15 CFP / anno
	Certificazione delle competenze professionali da parte dell'Ordine		max 15 CFP /anno
	Pubblicazioni qualificate		5 CFP / pubblicazione
	Brevetti		10 CFP / brevetto
	Partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all'estero, riconosciuti dal Consiglio Nazionale		max 5 CFP / anno
	Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere junior		3 CFP
	Partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l'ambito professionale.		Valutati caso per caso

Apprendimento formale	Descrizione	Limiti	Crediti attribuiti
	Frequenza corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca.		30 CFP / anno di frequenza (frazionabili)
	Frequenza di corsi universitari con esame finale		valutati caso per caso

ALLEGATO A - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E RELATIVA EQUIVALENZA IN CFP

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13
del 15/07/2013

LINEE DI INDIRIZZO AL REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15/07/2013

1) PER GLI ISCRITTI

- 1.1. Gli iscritti possono conseguire CFP in ogni area formativa ed indipendentemente dal settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP di cui all'art. 3, comma 9 del Regolamento, relativi a "etica e deontologia professionale", che devono essere conseguiti dagli iscritti entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di iscrizione.
- 1.2. Le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale riconoscibili per il conseguimento di CFP sono esclusivamente quelle organizzate dagli Ordini territoriali e da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
- 1.3. I corsi abilitanti per legge o di aggiornamento delle abilitazioni (quali, ad es., quelli in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e di prevenzioni incendi ex D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011) consentono il conseguimento dei relativi CFP esclusivamente se organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Il criterio di attribuzione dei corrispondenti CFP sarà quello indicato nell'Allegato A del Regolamento (1 ora = 1 CFP).
- 1.4. Ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno relativi all'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A del Regolamento, gli iscritti, entro il 30 novembre di ogni anno, dovranno inviare all'Anagrafe Nazionale (cfr. *infra*, sezione 5), tramite apposito modulo predisposto dal CNI, un'autocertificazione, nella quale si attesti l'aggiornamento professionale concernente la propria attività.
- 1.5. Le peculiari caratteristiche di attività formative quali convegni e conferenze, di cui all'Allegato A del Regolamento, costituite anche da parti di natura istituzionale, necessitano dell'identificazione precisa delle parti adibite esclusivamente ad attività formativa. I corrispondenti CFP saranno, in-

fatti, attribuiti unicamente per tali parti, secondo il criterio e i limiti indicati nel menzionato Allegato A (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e 9 CFP/anno). Le stesse modalità di attribuzione dei CFP saranno applicate anche agli altri eventi specificamente individuati dal CNI, di cui all'Allegato A del Regolamento.

- 1.6. Dal computo della durata complessiva delle visite tecniche qualificate a siti di interesse, organizzate da soggetti formatori autorizzati, dovranno essere esclusi i tempi di trasferta e le parti non prettamente tecniche, fatti salvi i criteri e i limiti previsti nell'Allegato A del Regolamento per l'attribuzione dei corrispondenti CFP (1 ora = 1 CFP, per un massimo di 3 CFP/evento e di 9 CFP/anno). L'Ordine territoriale organizzatore della visita tecnica (ovvero il CNI, in caso di altro soggetto formatore autorizzato) dovrà individuare, anche nella stessa persona, un responsabile tecnico e un responsabile organizzativo dell'iniziativa; la visita tecnica dovrà essere opportunamente relazionata.
- 1.7. Agli iscritti, che siano contestualmente soggetti obbligati all'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale e docenti nell'ambito di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, riconosciute dal Regolamento, saranno attribuiti CFP secondo il criterio 1 ora di docenza non ripetitiva = 1 CFP, per un massimo di 15 CFP/anno.
L'attività di docenza, per essere considerata non ripetitiva, deve avere ad oggetto argomenti diversi rispetto a quelli affrontati nel corso del medesimo anno solare.
- 1.8. Il riconoscimento di CFP per le attività di formazione erogate agli iscritti che svolgono attività di lavoro dipendente, sia nel settore pubblico che in quello privato, dall'ente o azienda di appartenenza può avvenire nel caso in cui l'ente o l'azienda in questione operi (ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento, come correttamente interpretato alla luce dell'art. 7, comma 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012) in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento. Nel caso di cooperazione o convenzione con gli Ordini, spetta a questi ultimi la responsabilità scientifica e l'assegnazione dei CFP per le attività formative stesse.
Ai sensi delle medesime disposizioni, sarà cura del CNI concludere, a livello nazionale, conven-

zioni-quadro con rappresentanze nazionali di enti locali, amministrazioni pubbliche, associazioni imprenditoriali, soggetti privati, per fissare i caratteri generali della cooperazione ovvero il contenuto minimo delle convenzioni concluse a livello locale. Le attività formative di un ente o un'azienda, erogate ai rispettivi dipendenti in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell'ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l'aggiornamento informale legato all'attività professionale dimostrabile, di cui all'Allegato A.

2) PER GLI ORDINI TERRITORIALI

- 2.1. Gli Ordini territoriali non necessitano dell'autorizzazione del CNI per l'acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l'organizzazione delle attività formative. A titolo esemplificativo, gli Ordini possono affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. La responsabilità scientifica delle attività formative è di competenza esclusiva degli Ordini territoriali.
- 2.2. L'organizzazione delle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale e il controllo della relativa partecipazione da parte degli iscritti competono esclusivamente agli Ordini territoriali e ai soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento.
- 2.3. Le Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico possono, in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali cui sono direttamente riconducibili, organizzare attività formative. Esse devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.
- 2.4. Gli Ordini territoriali assegnano i CFP alle attività formative programmate sul loro territorio, che si intendono aperte anche agli iscritti ad altri Ordini. I CFP conseguiti dagli iscritti al termine delle singole attività formative hanno validità sull'intero territorio nazionale.
- 2.5. Pur nel rispetto dell'autonomia dei soggetti formatori, l'Ordine territoriale di competenza vigila

anche sull'efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti alle attività formative. Nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all'intero evento formativo.

- 2.6. Gli Ordini territoriali devono comunicare al CNI, secondo apposite modalità che verranno comunicate, l'elenco delle offerte formative programmate, conformemente alle seguenti scadenze:
 - le offerte formative previste per l'anno 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 31 gennaio 2014 e, in ogni caso, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata;
 - le offerte formative previste per gli anni successivi al 2014 devono essere comunicate al CNI entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello al quale l'offerta formativa si riferisce.Tale elenco è da intendersi come elenco minimo e, nel corso dell'anno interessato, potrà essere integrato o modificato, entro il trentesimo giorno antecedente quello di inizio dell'attività interessata.
- 2.7. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali devono riguardare tutti e tre i settori e permettere l'attribuzione di 35 CFP all'anno, di cui almeno 5 rientranti obbligatoriamente nell'area tematica "etica e deontologia professionale".

3) PER LE ASSOCIAZIONI DI ISCRITTI AGLI ALBI E GLI ALTRI SOGGETTI AUTORIZZATI DAL CNI AI SENSI DELL'ART. 7 DEL REGOLAMENTO

- 3.1. Nel presentare istanza di autorizzazione all'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, ex art. 7 del Regolamento, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:
 1. presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l'assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l'organizzazione di tali attività a livello nazionale;
 2. presentare al CNI un'istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori, evitando di richie-

dere la contestuale assegnazione di CFP per specifiche attività formative. In questo caso, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente:

- al CNL, nel caso in cui le attività formative siano destinate a essere erogate a livello nazionale;
- ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative.

Indipendentemente da quale sia, tra le menzionate procedure, quella seguita dalle associazioni di iscritti agli Albi e dagli altri soggetti per ottenere l'autorizzazione ex art. 7 del Regolamento, resta gravante in capo agli Ordini territoriali il compito di provvedere a rilasciare eventuali certificazioni sui CFP al termine delle attività formative e di esercitare costantemente, nell'ambito del proprio territorio, la vigilanza sull'offerta formativa.

3.2. L'istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un'unica quota di Diritti di Segreteria. In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP, tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni singola richiesta rivolta al CNL o agli Ordini territoriali di competenza.

3.3. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 del Regolamento, l'autorizzazione concessa ha validità biennale dalla data di delibera. L'assegnazione di CFP per singole attività formative, invece, ha validità di un anno.

3.4. I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza di autorizzazione al CNL ex art. 7 del Regolamento si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell'Allegato B dello stesso, quali, ad es., quelli concernenti la verifica del fatturato della precedente attività nel settore. In tali casi, viene rilasciata un'autorizzazione provvisoria per 12 mesi, al termine dei quali, previa verifica delle attività svolte nel corso dell'anno, verrà rilasciata l'autorizzazione definitiva.

3.5. I requisiti di cui alla Tabella A dell'Allegato B del Regolamento (concernenti le capacità economiche e giuridiche) devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica (società, consorzio, cooperativa, ditta individuale, ecc.). Quelli di cui alle Tabelle B,

C e D dell'Allegato B (relativi, rispettivamente, alle capacità infrastrutturali e logistiche, alle capacità logistiche e alle competenze professionali) possono essere dimostrati avvalendosi di quelli di operatori economici terzi (in base al c.d. istituto dell'avvalimento), fatti salvi i requisiti concernenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante, sia dall'eventuale operatore economico terzo.

4) BANCA DATI DEGLI EVENTI FORMATIVI

4.1. È istituita presso il CNL una banca dati, consultabile *on-line*, di tutte le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale, che permette la diffusione dell'informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP.

Gli Ordini territoriali, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e), hanno il compito di comunicare al CNL tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale.

5) ANAGRAFE NAZIONALE CREDITI E CERTIFICAZIONE OBBLIGHI FORMATIVI ISCRITTI

5.1. È istituita presso il CNL un'Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede a inviare telematicamente all'anagrafe stessa l'elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all'iscritto, l'obbligo di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall'iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNL.

5.2. Le procedure relative alla comunicazione delle menzionate informazioni all'Anagrafe Nazionale verranno trasmesse alle associazioni di iscritti agli Albi e agli altri soggetti in sede di concessione dell'autorizzazione, mentre agli Ordini territoriali e agli iscritti entro il 31/01/2014.

6) ART. 13 DEL REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA. RICONOSCIMENTO DEI CFP PER ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE DAGLI ISCRITTI NELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO

6.1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Regolamento, l'obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre a partire dal 1° gennaio 2014.

6.2. Alla data del 1° gennaio 2014 a ciascun iscritto all'Albo degli ingegneri verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal 1° gennaio 2014 in poi verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall'art. 3, comma 8 del Regolamento.

6.3. L'art. 13, comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all'Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati *ex lege* all'erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell'ottenimento di CFP. In tal senso:

- sono riconosciuti i CFP conseguiti tramite la partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, quali, ad es. corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art. 7 del Regolamento;
- sono riconosciuti i CFP per le attività formative per cui l'Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione;
- l'ammontare massimo di CFP riconoscibili per l'anno 2013 è pari a 60.

6.4. Entro il 31 gennaio 2014 gli Ordini comunicheranno al CNI i corsi erogati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, che rispettino i requisiti summenzionati e ai quali siano assegnabili i CFP individuati in base ai criteri di cui alla Tabella A del Regolamento. La comunicazione al CNI dovrà contenere le seguenti informazioni:

- natura dell'attività formativa;
- titolo;
- relatori;
- luogo;
- data;
- durata (in numero di ore);

- numero di CFP attribuibili all'evento;
- elenco dei partecipanti che hanno acquisito crediti.

6.5. Per l'assegnazione dei CFP farà fede la data di rilascio dell'attestato di partecipazione all'attività formativa.

7) SINGOLE ATTIVITA' FORMATIVE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 5 E ALL'ART. 8, COMMA 1, LETT. G) DEL REGOLAMENTO

7.1. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello sovraterritoriale, interregionale e nazionale, di cui all'art. 4, comma 5 e all'art. 8, comma 1, lett. g) del Regolamento, dovranno essere preventivamente riconosciute dal CNI, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

7.2. Le singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell'Allegato A, realizzate a livello territoriale, dovranno essere preventivamente riconosciute dall'Ordine territoriale interessato, che provvederà altresì ad assegnare i relativi CFP.

8) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CFP NON ESPRESSAMENTE INDICATI NELL'ALLEGATO A DEL REGOLAMENTO

8.1. Per l'anno 2014 e seguenti, i criteri di attribuzione dei CFP non espressamente indicati nell'Allegato A del Regolamento verranno definiti con apposite circolari del CNI.

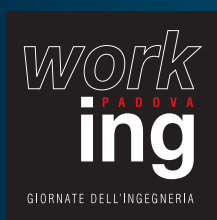
9) ATTIVITÀ CONNESSE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE RELATIVE LINEE DI INDIRIZZO

9.1. Le attività connesse all'applicazione del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale e delle relative Linee di indirizzo sono condotte dal Consiglio Nazionale, con l'ausilio e in collaborazione con la Scuola Superiore di Formazione Professionale per l'Ingegneria.



ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA
DI PADOVA

FON
DAZ
IONE
NE
INGEGNERI
PADOVA



Ordine Ingegneri della Provincia di Padova

Piazza Salvemini 2 - 35131 Padova

Tel. 049 8760374 - Fax 049 8761468

www.pd.ordineingegneri.it

www.fondazioneingegneripadova.it

www.giornatedellingegneria.eu
